

**CONVENZIONE PER L'ASSUNZIONE IN COMODATO D'USO
DEI BENI DEL MUSEO DELLA BICICLETTA – COLLEZIONE
GIANNETTO CIMURRI**

TRA

il **COMUNE DI REGGIO EMILIA** (Partita IVA 00145920351) per cui agisce, esclusivamente nella sua qualità di, il Dr., nato a il, residente, per quanto attiene il presente atto, presso la sede Municipale del Comune di Reggio Emilia, d'ora innanzi anche solo semplicemente Comodatario;

E

il **SIG. GIORGIO CIMURRI**, (Codice Fiscale CMRGRG48E21H223Q) residente in [REDACTED], via [REDACTED] il quale interviene nel presente atto in qualità proprietario dei beni in oggetto nonché delegato in nome e per conto degli altri proprietari Raffaella Cimurri, Giorgio Cimurri, Giuliana Bonvicini, Veronica Cimurri, le cui deleghe si allegano quali parti integranti della presente convenzione, d'ora innanzi anche solo semplicemente Comodante;

PREMESSO CHE:

- oggetto della presente convenzione sono esclusivamente i beni della collezione "Giannetto Cimurri" dei quali è stata compiuta ricognizione in data 26/07/2021 in quanto già in consegna al Comune come da documentazione in allegato con l'eccezione delle motociclette censite ai nn. 14 e 15 all'allegato PG/2021/0168608 del 26/07/2021 in quanto restituite alla proprietà in data 20/10/2021;
- che quanto oggetto della presente convenzione è parte di quanto in precedenza consegnato al Comune con verbale del 18/09/2002, al quale le

parti si riferiscono solo per dare atto che quanto non presente nella successiva ricognizione è stato restituito nel tempo alla proprietà;

vista la delibera G.C. n. [REDACTED] del [REDACTED], immediatamente esecutiva, avente oggetto “APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI BENI DEL MUSEO DELLA BICICLETTA – COLLEZIONE GIANNETTO CIMURRI”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

L'epigrafe e la premessa sono parte integrante del presente atto.

ART. 1) OGGETTO

Il Comodante conferma la consegna in comodato d’uso a favore del Comodatario dei beni di cui in premessa, quindi esclusi i beni nel tempo restituiti, al fine di addivenire alla collocazione degli stessi in un contesto museale allestito a cura e spese del Comodatario.

Con particolare riferimento alle motociclette censite ai nn. 14 e 15 all’allegato PG/2021/0168608 del 26/07/2021 restituite al Comodante in data 20/10/2021, il Comodatario si rende disponibile a ricevere in comodato anche queste ultime a condizione che:

- la consegna avvenga da parte del Comodante entro 5 anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- la consegna sia al tempo accettata con determinazione del dirigente competente alla gestione del patrimonio, e che solo a seguito di questo atto potrà intendersi integrato l’oggetto della presente convenzione;
- che la consegna integrativa di cui sopra non comporterà alcuna variazione delle condizioni della presente convenzione.

Il Comodante dichiara che nessuno degli oggetti affidati al Comodatario è stato oppure è oggetto di tutela ai sensi delle pregresse e vigenti

disposizioni in materia di beni culturali.

In caso di mostre temporanee o collocazione permanente dei beni o comunque di eventi nei quali siano presenti in tutto o in parte i beni comodati, il Comodante acconsente che il Comodatario richieda il pagamento di una tariffa di accesso all'esposizione.

Al Comodatario viene altresì riconosciuto il diritto di sfruttamento pubblicitario dei beni ceduti in comodato.

ART. 2) DURATA

Il presente atto ha validità dalla data di sottoscrizione per la durata di anni trenta (30), considerata congrua in ragione dei costi che il Comodatario dovrà affrontare per l'allestimento del Museo.

La convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo per iscritto delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Sino alla collocazione dei beni in oggetto all'interno del futuro museo, ciascuna delle parti potrà recedere dal presente contratto con un preavviso all'altra di almeno 8 mesi senza che nulla sia dovuto a compensazione.

Allestito il museo, il Comodante si impegna per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a rinunciare sin d'ora alla possibilità di recedere dalla presente convenzione.

ART. 3) CONSERVAZIONE

Assumendo la miglior custodia dei beni di cui all'oggetto, il Comodatario si impegna a conservare i medesimi in luogo idoneo a proprie cure e spese, in particolare riservandosi di affidare la custodia a soggetti terzi per una migliore e più sicura collocazione, in particolare per i beni di maggiore pregio.

Il Comodante lascia al Comune la più ampia libertà nell'individuazione del luogo ove i beni, in tutto o in parte, saranno conservati ed esposti, acconsentendo fin d'ora l'allestimento di mostre parziali o temporanee in altri siti, anche al di fuori del territorio comunale.

L'eventuale manutenzione straordinaria o restauro dei beni resta onere del Comodante, che potrà in tal senso attivarsi anche su segnalazione del comodatario.

Il Comodante potrà richiedere a proprie cure e spese la restituzione temporanea di singoli beni al fine di provvedere alla manutenzione straordinaria o al restauro.

Il Comodatario ha la facoltà di sub-comodare, anche parzialmente, i beni alla Fondazione dello Sport nonché, su espressa e preventiva autorizzazione del Comodante, a favore di Enti no profit, salva comunque la propria responsabilità solidale per l'adempimento da parte del sub-Comodatario di tutto quanto stabilito dalla presente convenzione. Il Comodatario deve comunicare per iscritto al Comodante gli estremi del sub-Comodatario. Nel contratto di sub-comodato dovrà sempre essere previsto il divieto di ulteriore sub-comodato a terzi.

ART. 4) ASSICURAZIONE

Il Comodante accetta che il valore assicurato complessivo dell'intera collezione è pari a € 500.000,00, e oltre tale importo nulla potrà pretendere dal Comodatario a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

L'importo assicurato si intende adeguato al 75% della variazione annua dei prezzi rilevato dall'ISTAT con l'indice FOI senza tabacchi, salva revisione decennale da concordarsi tra le parti.

Il valore assicurato di cui sopra copre anche le eventuali responsabilità del

comodatario conseguenti al disposto degli artt.1805, 1° comma e 1806 c.c..

ART. 5) SPESE

La presente convenzione è redatto nella forma della scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso.

ART. 6) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra le parti è competente il Giudice Ordinario del Foro di Reggio Emilia.

Art. 7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy nei modi e nei termini indicati nell'informativa posta in calce al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

il Comodante

per il Comodatario

il Dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Comodante, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente le seguenti clausole:

- ART. 2) DURATA, ultimo periodo in deroga all'art. 1809 2° comma del Codice Civile.

- ART. 4) ASSICURAZIONE

Per presa visione ed accettazione clausole vessatorie,

il Comodante

ALLEGATI:

- Ricognizione beni in consegna al Comune in data 26/07/2021

- Atti di delega